



**COMUNE DI STAZZEMA**  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
*Provincia di Lucca*

**ORIGINALE**

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

Deliberazione: n° 17 in data 30-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.

Il giorno **trenta** nel mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **11:00**, presso Casa Comunale di PonteStazzemese, si è riunito, in video conferenza sulla piattaforma "GoToMeeting", il Consiglio Comunale di Stazzema:

Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componente	Qualifica	Presenza/Assenza
Landi Nicolas	CONSIGLIERE	Assente
Intaschi Catia	CONSIGLIERE	Presente
Pelagatti Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
Verona Maurizio	SINDACO	Presente
Tovani Alessio	CONSIGLIERE	Presente
Bazzichi Massimiliano	CONSIGLIERE	Presente
Vincenti Serena	CONSIGLIERE	Presente
Tarabella Franco	CONSIGLIERE	Presente
Minetti Margherita	CONSIGLIERE	Presente
Guidi Amerigo	CONSIGLIERE	Presente
Viviani Marco	CONSIGLIERE	Presente
Boccoli Giovanni Vittorio Sugar Ray	CONSIGLIERE	Presente
Landi Enrico	Consigliere	Assente
<b>Totale</b>	<b>Presenti 11 - Assenti 2</b>	

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Michele Parenti il quale provvede alla redazione del presente.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Consigliere Comunale  
Massimiliano Bazzichi

Il SEGRETARIO  
COMUNALE  
Michele Parenti

**SI CERTIFICA CHE**

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio al N. Reg. 296 Albo il 15-07-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

**SI ATTESTA CHE**

Copia della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. L.gs 267/2000.

E' stata data comunicazione al Difensore civico ai sensi dell'art. 4 comma 2° della L.R. 1/2002.

Il Messo Comunale  
Massimo Tarabella

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.L.gs.267/2000.

Il SEGRETARIO  
COMUNALE  
Michele Parenti

Stazzema 15-07-2021.

--	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»*;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, all'o.d.g. della presente seduta per l'approvazione con deliberazione di consiglio comunale (di seguito Regolamento comunale);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti»*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATA l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208, e ritenendo quindi opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

VISTO lo studio effettuato dal Comune di Stazzema, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 20 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del servizio;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Marco Viviani, Amerigo Guidi, Giovanni Vittorio Sugar Ray Boccoli) espressi e riscontrati nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2021 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A alla presente deliberazione:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze domestiche</b>	<b>91,53%</b>
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze non domestiche</b>	<b>8,47%</b>

- 2) di determinare, per l'anno 2021 le seguenti tariffe:

### Utenze domestiche anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
--------	---------------------------------	-----------	----------	----------------

<b>FASCIA A</b>	1	0,94	1,01	<b>1,95</b>
<b>FASCIA B</b>	2	0,94	1,56	<b>2,50</b>
<b>FASCIA C</b>	3	0,94	1,95	<b>2,89</b>
<b>FASCIA D</b>	4	0,94	2,31	<b>3,25</b>
<b>FASCIA E</b>	> 5	0,94	2,89	<b>3,83</b>

#### Utenze non domestiche anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,97	1,24	2,21
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni, aree e locali di stoccaggio	0,97	1,24	2,21
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,97	1,24	2,21
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	0,97	1,24	2,21
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,97	2,48	3,45
6	Attività industriali con capannoni di produzione	0,97	1,24	2,21
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	0,97	2,48	3,45
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,97	1,24	2,21
9	Discoteche, night club	0,97	1,24	2,21
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,97	2,48	3,45
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,97	1,24	2,21
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,97	1,24	2,21
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,97	1,24	2,21
14	Ospedali, case di cura e riposo	0,97	1,24	2,21
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,97	3,73	4,70
16	Bar, caffè, pasticceria	0,97	3,73	4,70
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,97	3,73	4,70

3) di stabilire per l'anno 2021, ai sensi le seguenti scadenze per il versamento:

1^ rata 31 agosto 2021

2^ rata 30 settembre 2021 o rata unica

3^ rata 31 ottobre 2021

4^ rata 30 novembre 2021

4) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 s.m.i, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% dalla provincia sull'importo del tributo;

- 5) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- 6) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, con separata votazione, stante l'urgenza,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Marco Viviani, Amerigo Guidi, Giovanni Vittorio Sugar Ray Boccoli) espressi e riscontrati nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

## PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:  
“APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.”.

### **Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:**

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

**PARERE FAVOREVOLE**

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, li 17-06-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Federico Pierucci

### **Parere in ordine alla Regolarità Contabile:**

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

**PARERE FAVOREVOLE**

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, li 17-06-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Federico Pierucci